



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 22/02/2018

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento da restituirsì mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 20/01/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/04/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- *in via preliminare*, la dichiarazione di nullità o, *in subordine*, di inefficacia delle clausole che prevedono la non rimborsabilità delle voci di coste *recurring* in caso di estinzione anticipata;
- *in via principale*, in applicazione del criterio proporzionale, il rimborso di complessivi € 3.120,26 di cui € 78,10 per commissioni bancarie, € 2.817,23 per le commissioni di intermediazione, ed € 224,93 per il premio assicurativo, al netto dei rimborsi già riconosciuti (€ 408,25);
- gli interessi al tasso legale dalla data di estinzione anticipata;
- di condannare l'intermediario alla refusione di una somma equitativamente disposta per le spese di assistenza legale e di € 20,00 per le spese di procedura.

Costitutosi tardivamente, l'intermediario chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso in quanto non riveste più la qualifica di intermediario finanziario e, di conseguenza, non partecipa più al sistema ABF. Precisa infatti di essere stato cancellato d'ufficio dagli Albi Elenco Generale ex art. 106 TUB ed Elenco Speciale ex art. 107 del D.lgs. 385/93, a conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.lgs. n. 141/2010.



In sede di riscontro al reclamo, la resistente eccepiva:

- la dettagliata e compiuta descrizione dei costi e delle condizioni economiche nel regolamento a tergo del contratto, la quale consente al cliente di comprendere quali componenti di costo siano *recurring*;
- la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, in quanto comprensive anche del compenso percepito dall'intermediario per le attività preliminari alla concessione del prestito (€ 1.561,58); peraltro, in sede di conteggio estintivo rimborsava l'importo di € 408,25, così come previsto dalle condizioni contrattuali, per la parte di commissioni percepite dall'intermediario;
- il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne le commissioni bancarie, avendo agito in qualità di mandataria, come indicato nel frontespizio contrattuale. In ogni caso, evidenzia il carattere *up-front* delle suddette commissioni, citando diverse pronunce ABF;
- il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda le coperture assicurative, alla luce di quanto disposto dall'art. 22 co. 15-*quater* L. 221/2012.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò premesso, il ricorso merita il parziale accoglimento.

In via preliminare, va rilevata la procedibilità del ricorso poiché secondo l'ormai consolidato orientamento dell'ABF, pur in presenza di cancellazione dell'intermediario dall'albo (avvenuta in data 23/10/2017) la anticipata presentazione a tale evento del ricorso in oggetto ne radica definitivamente la legittimazione passiva, che rimane ferma anche in caso di successiva cancellazione.

Nel merito, all'esito dell'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche ed alla descrizione delle singole voci di costo, deve affermarsi la natura *recurring* delle commissioni bancarie così come delle commissioni di intermediazione; ciò emerge chiaramente dalla descrizione – sia pure sintetica e non già analiticamente dedicata a ciascuna voce commissionale – dei costi di cui le stesse sono state poste a copertura (tra cui quelli di "acquisizione provvista"), oltre che delle attività di cui dichiaratamente fungono da corrispettivo, tra le quali "tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto".

Ad analoga conclusione deve giungersi rispetto al premio assicurativo, avente chiara natura *recurring*, in relazione allo stretto nesso funzionale e di accessorietà che collega il contratto di finanziamento con quello assicurativo.



Consegue a ciò il parziale accoglimento del ricorso secondo il seguente prospetto basato sul criterio proporzionale lineare applicato alle diverse voci di costo reclamate, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui risulta evidenza in atti:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				132,00	78,10		78,10
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.451,52	3.225,48	408,25	2.817,23
<i>Premi assicurativi</i>				380,16	224,93		224,93
				<b>Totale</b>			<b>3.120,26</b>

Non può, viceversa, accogliersi la domanda di riconoscimento delle spese di assistenza difensiva (la cui quantificazione viene, peraltro, demandata equitativamente al Collegio) per la serialità del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.120,26, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS